

## INFORMATIVA

### **Riconoscimento, aggravamento e possibile azione risarcitiva per le malattie rare.**

E' possibile chiedere il riconoscimento di:

- invalidità civile,
- disabilità L 104/92,
- invalidità pensionabile legge 222/84,
- e in casi specifici azioni di rc)

per le "malattia ambientali"; Sensibilità Chimica (**M.C.S.**) Fibromialgia (**FM**), Encefalomielite Mialgica (**ME**) – o sindrome da stanchezza Cronica (**CFS**), Elettrosensibilità (EHS) e **altre patologie** correlate con inquinamento ambientale.

Le domande di invalidita civile L. 104 92 e invalidita' pensionabile vanno inoltrate all'INPS

**l'iter consiste in:**

#### **Prima fase amministrativa**

- La richiesta d'invalidità viene redatta dal medico, poi il Paziente invia la domanda per via telematica.

Il certificato può essere redatto dal Medico Curante o qualsiasi Medico.

#### **- Seconda fase giudiziaria:**

Se tale invalidità totale non è riconosciuta o è riconosciuta in maniera inadeguata alle condizioni clinico funzionali, si ricorre giudiziariamente chiedendo un **ATP (Accertamento Tecnico Preventivo)**, in sede giudiziale

.  
L' [art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modif., in [l. 15 luglio 2011, n. 111](#), ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 445-bis, che prevede, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla [legge 12 giugno 1984, n. 222](#), l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo d.l. 98, la disposizione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Si tratta di uno strumento che mira a perseguire le medesime finalità deflattive già oggetto dell'istituto della "consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite", previsto dall'art. 696bis, le cui disposizioni, ove compatibili, sono ad esso espressamente dichiarate applicabili.

Questa scelta legislativa si fonda sulla constatazione che nel giudizio per il riconoscimento delle invalidità il ruolo centrale è svolto **dall'accertamento medico-legale effettuato tramite CTU**. Di qui l'opportunità di **precostituire la prova del requisito sanitario** al di fuori e prima del giudizio di merito nel quale, secondo la Cassazione, al Giudice non è consentito emettere pronunce di mero accertamento circa lo status di invalido, e di rimettere l'accertamento dei requisiti socio-economici (per l'invalidità civile) e dei requisiti assicurativo e contributivo (per le prestazioni ex l. 222/84) all'Istituto previdenziale.

Ciò comporta l'alleggerimento del procedimento giudiziario, una più rapida risposta alle istanze dei cittadini in una materia, quale quella dell'invalidità, tutelata costituzionalmente.

Il ricorso introduttivo - Valutazione giudiziale di ammissibilità e rilevanza dell'istanza

Ai sensi del 1° comma dell'art. 445bis l'istanza di accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso proposto avanti al Tribunale del Lavoro nel cui circondario risiede il Ricorrente .

A seguito del deposito dell'istanza il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del CTU, eventualmente nominato con lo stesso decreto, assegnando termine a parte ricorrente ai fini della notifica.

Per l'espletamento della consulenza tecnica valgono le comuni regole processuali. In particolare il CTU provveda ad inviare, "entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione alle Parti

#### Esito del procedimento

Il 4° comma dell'art. 445bis prevede che, al termine delle operazioni di consulenza il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissi un termine perentorio non superiore a **trenta giorni, entro** il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

A questo punto possono verificarsi due ipotesi.

Nessuna delle parti deposita, nel termine fissato, la c.d. "dichiarazione di dissenso". E' l'ipotesi prevista dal comma 5°, ricorrendo la quale il Giudice, con decreto pronunciato fuori udienza, "**omologa** l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio Come già visto

se Una o entrambe le parti formula la dichiarazione di dissenso. In tal caso (6° comma) "la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".

Per ulteriori chiarimenti sia sugli aspetti medico legali che clinici, inquadramento e approfondimento diagnostico, ci si può rivolgere al

**DOTT. GIACOMO RAO**

*Specialista in Malattie dell'apparato cardiovascolare*

*Specialista In Medicina Legale e delle Assicurazione*

*Dirigente Medico Direzione Generale INAIL Roma*

*Sovrintendenza Sanitaria Centrale Settore Ricerca*

*tel. 339 8790609 3296723074*

*E mail [giacomorao@alice.it](mailto:giacomorao@alice.it)*

*PEC: [giacomorao@pec.it](mailto:giacomorao@pec.it)*

Per l'inquadramento e valutazione delle complicanze neuro neurocognitive presenti nelle sindromi in oggetto, ci si può rivolgere al Prof. Dott. Giuseppe Castellani, complicanze inizialmente accertabili anche durante la prima fase amministrativa mediante una breve relazione neuropsicologica :

**PSICOLOGO SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA**

**C.T.U. Tribunale di Firenze**

Docente di Psicodiagnostica alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 'Erich Fromm'-Prato

Docente di Neuropsicologia e Psicologia Forense Polo Psicodinamiche - Prato

Già Consulente del Consultorio Psicologico

del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze

Socio Ordinario della Scuola Romana Rorschach

e della Società Internazionale Rorschach

Socio della Società Medico Odontoiatrica Legale Toscana-SMOLT

Via G. Giusti, 24 Firenze

Tel. 328/8144474

Email : [prof.castellani@gmail.com](mailto:prof.castellani@gmail.com)

PEC: [giuseppe.castellani.118@psypec.it](mailto:giuseppe.castellani.118@psypec.it)

[www.giuseppecastellani.it](http://www.giuseppecastellani.it)

Studio : via Leonardo da Vinci,11 - Firenze